



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 – Piazza Collina Castello- tel 0984/951074 cf e p.iva 00275260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 10-01-2024 - N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE..

L'anno duemilaventiquattro, addì dieci del mese di gennaio alle ore 12:00, in presenza si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

		PRESENZA
FRANCESCO FUCILE	SINDACO	PRESENTE
ISABELLA CAIRO	ASS. / VICE SINDACO	PRESENTE
FRANCESCO CHIARAVALLE	ASSESSORE	PRESENTE
LUCANTONIO NICOLETTI	ASSESSORE	PRESENTE
PIERFRANCESCO BALESTRIERI	ASSESSORE	PRESENTE
STEFANIA DE MARCO	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti n. 6 - Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott. Carmelo Pitaro, il quale ha riscontrato il numero legale.

Il Sindaco che presiede, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del consiglio comunale) n. 3 del 15/07/2021, è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss., D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente la rideterminazione della dotazione organica;

Rilevato, inoltre, che l'obbligo di rideterminazione della dotazione organica si colloca nell'ambito della riduzione delle spese correnti così come previsto dall'art. 259, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: *"L'Ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese ridetermina la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti popolazione di cui all'art. 263 comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio"*;

Considerato che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell'art. 259 c. 6, del D.lgs n. 267/2000 e, contestualmente, è stato modificato il piano del fabbisogno del personale 2021-2023;
- con nota del Ministero degli Interni del 25/11/2021 (prot. 26776), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data col n. 21032, è stata comunicata l'approvazione, da parte della Cosfel e con Decisione n. 157 del 17/11/2021, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/02/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, nonché il piano annuale 2022;
- con nota del Ministero degli Interni del 05/05/2022 (prot. 13276), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data col n. 7696, è stata comunicata l'approvazione, da parte della Cosfel e con Decisione n. 46 del 27/04/2022, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 dell'11/05/2023 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025, nonché il piano annuale 2023;
- con nota del Ministero degli Interni del 07/06/2023 (prot. 16604), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data col n. 10085, è stata comunicata l'approvazione, da parte della Cosfel e con Decisione n. 65 del 24/05/2023, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2023, limitatamente all'assunzione dalle graduatorie esistenti di n. 2 unità di categoria D1 part-time;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Cosenza prot. 0118077 del 18/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n. 17277, con la quale è stato trasmesso, a questo Ente ed ai fini della notifica, il Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 che ha approvato l'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024 del Comune di Bisignano;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/11/2022 avente ad oggetto: *"PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 0157200 DEL 07/10/2022 E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2022/2024, AI SENSI DELL'ART. 264 DEL TUEL"*;

PRESO atto delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, e l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, contenuta nel Dup, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO della recente normativa in materia di programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare che, le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti, escluse le istituzioni scolastiche, sono tenute, dall'anno 2022, a predisporre ed approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e organizzazione – PIAO, introdotto con l'art. 6 del D. l. n. 80/2021, convertito nella legge n. 113 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Richiamati i provvedimenti normativi e giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 34/2019 ed al DPCM del 17/03/2020, per come di seguito specificato:

- il comma 3-septies, dell'art. 57, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, il quale recita, testualmente, quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2021, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria n. 91 del 16/10/2020, la quale conclude per come segue: *"la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)."*;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia n. 134 del 07/10/2020, la quale conclude per come segue: *"La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.*

34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all'interno della "spesa complessiva per tutto il personale dipendente" il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Lazio n. 136 del 25/09/2023, la quale, tra le altre cose, precisa che "la disposizione in esame espressamente sancisce la neutralità sia delle spese, sia della correlata entrata, relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, così escludendo la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. 39/2019.

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 predisposta dal responsabile del settore personale sulla base delle direttive in merito formulate nel Dup 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2023 e tenuto conto dell'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle politiche di coesione), per assunzione di personale a tempo indeterminato, interamente etero finanziato e che non gravano sul bilancio dell'Ente;

Richiamato l'art. 1, comma 295 della Legge n. 213/2023, il quale recita, testualmente, quanto segue: "All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: « , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente »

Vista la necessità dell'Ente, al fine di formulare correttamente la programmazione del personale, di rideterminare la propria dotazione organica;

Precisato che:

- la rideterminazione della dotazione, funzionale alla programmazione del personale 2024-2026, viene effettuata nel rispetto del principio della riduzione della spesa e del tetto massimo statuito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021;
- la rideterminazione prevede la soppressione di n. 6 posti di posti dell'Area degli Istruttori (ex C1) e la contestuale:
 - a) istituzione di n. 2 posti vacanti nell'Area degli Operatori (ex A1);
 - b) istituzione di n. 4 posti vacanti nell'Area Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (EX D1), da assumere con risorse etero-finanziate, a valere sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall'art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo, in attuazione delle misure previste dall'art. 19 del D.L. n. 124/2023, finalizzate realizzazione del principale Intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.

Precisato che, per effetto delle prescrizioni normative e delle pronunce sopra evidenziate, sono state escluse dal calcolo evidenziato nello schema di calcolo delle facoltà assunzionali le seguenti voci di bilancio, poiché trattasi di contributi finalizzati al personale e provenienti da Enti sovra-comunali: contributo Stato per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato, contributo Regione per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato, trasferimento statale per assunzione Pnrr;

Preso atto che, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali 2024/2026, i dati di riferimento, in base al Dpcm del 17/03/2021, sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono:

ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto)	SPESA PERSONALE
------------------	-------------------------------------	-----------------

		dell'Irap)	(macro 101)
2018	11.811.581,90	807.197,94	2.548.139,72
2020	9.234.619,10	737.561,38	2.086.989,44
2021	13.889.851,86	469.108,78	1.495.392,91
2022	10.768.348,40	610.262,23	1.428.951,35

ENTRATE CORRENTI 2018 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	11.004.383,96	SPESE PERSONALE 2018 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.740.941,78
ENTRATE CORRENTI 2020 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	8.497.057,72	SPESE PERSONALE 2020 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.349.428,06
ENTRATE CORRENTI 2021 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	13.420.743,08	SPESE PERSONALE 2021 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.026.284,13
ENTRATE CORRENTI 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	10.158.086,17	SPESE PERSONALE 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	818.689,12

	Contributi sovracomunali	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESE PERSONALE (macro 101)	SPESE PERSONALE AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI
2024	713.010,80	657.152,81	1.546.640,18	889.487,37
2025	713.010,80	657.152,81	1.530.752,79	873.599,98
2026	713.010,80	657.152,81	1.484.019,19	826.866,38

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere al di sotto del primo "valore soglia" (26,90%) del DPCM, per come si evince dalla tabella sottostante:

		ANNO	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2024	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(l)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.271.333,98 €	(i)

		ANNO	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2025	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(l)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2025		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	1.271.333,98 €	(i)

ANNO			
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2026			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
		ANNI	VALORE
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2020 8.497.057,72 €	
		2021 13.420.743,08 €	
		2022 10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022 1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette		(a)	8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(b1)	26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(b2)	30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))		(c)	1.639.556,05 €
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))		(c)	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2026	26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)		(d)	452.644,86 €
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(e)	452.644,86 €
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)		(f)	2.193.586,64 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)		(g)	0,00 €
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali		(e+g)	452.644,86 €
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2		(h)	452.644,86 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2026	1.271.333,98 € (i)

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Preso atto che, dalla verifica di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e dell'art. 18, comma 2 della Legge 68/1999, emerge che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, per come previsto dai citati precetti normativi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni";

Considerato, pertanto, che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di cui al DPCM del 17/03/2020, è determinata per come segue:

2024	
Spesa del personale in servizio, comprese quelle relative alla programmazione del personale a carico del Comune Allegato A) (+)	889.487,37
Ulteriore spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	381.846,61
Spesa potenziale massima (A) (=)	1.271.333,98

Considerato che il numero di unità lavorative in servizio risulta essere di n. 17 (di cui n. 2 part-time 18 ore), l'Ente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di dissesto, intende programmare, per il triennio 2024/2026 (annualità 2024), le assunzioni specificate nell'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Precisato che, il limite di spesa per il personale per le annualità 2024/2026 (media triennio 2011-2013), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ammonta ad € 2.142.886,18;

Preso atto che la spesa previsionale, per il triennio 2024/2026, è contenuta nel limite di spesa di cui al punto precedente, per come di seguito specificato:

ANNO	Spesa personale Macroaggregato 101 (Retribuzione/oneri riflessi)	Spesa personale Parte Macroaggregato 103 (Missioni/Formazione)	Spesa personale Parte Macroaggregato 102 (Irap)	TOTALE Macro 101, Macro 103 (Missioni/Formazione), Macro 102 (Irap)
2024	1.546.640,18	2.586,00	129.367,85	1.678.594,03
2025	1.530.752,79	2.586,00	128.406,00	1.661.744,79
2026	1.484.019,19	2.586,00	125.366,25	1.611.971,44

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, nel rispetto del D.M. del 18/11/2020, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 05/01/2024, la quale ha dato esito negativo;
- è stato approvato il Piano della formazione del personale per il triennio 2024-2026 (delibera n. 4 del 05/01/2024).
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2024/2026 (delibera n. 3 del 05/01/2024).

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Visto il piano della performance 2024/2026, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2024;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Ritenuto opportuno che, per il triennio 2024/2026, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo ente, sia possibile programmare nuove assunzioni solo compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario e comunque previa autorizzazione da parte della Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;

Considerato che:

- l'art. 23 del D.lgs 80/2015 prevede che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei

lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (confermato dal comma 3, art. 50 del CCNL);

- il numero di unità lavorative a tempo indeterminato (compresi ex lsu stabilizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della Legge 160/2019), alla data dell'01/01/2024, risulterà essere di n. 45;

Visto il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

DELIBERA

- **Di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di rideterminare** la dotazione organica dell'Ente, per come all'allegato "B", al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare**, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2024/2026 per come previsto nel documento allegato alla lettera "A" della presente deliberazione, con valore integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2023 e le entrate correnti del triennio 2020/2022, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2022, è pari al 8,96%;
- **Di precisare che**, la programmazione del fabbisogno del personale, nonché la dotazione organica dell'Ente, sono state effettuate in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi dell'Ente, riportati del Dup 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2023, integrandola con assunzioni finanziate da enti sovracomunali e nel rispetto:
 - del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
 - delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 ed al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;
 - delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);
 - dell'equilibrio pluriennale di bilancio.
 - delle vigenti norme in materia di rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto finanziario;
- **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
- **Di disporre** che il presente documento venga approvato autonomamente dal P.I.A.O. e portato ad integrazione dello stesso, poiché atto ad esso correlato;
- **Di dare atto che** il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- **Di trasmettere** copia del presente atto, alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL., subordinandone l'efficacia all'approvazione della Commissione stessa, come previsto dall'art. 259, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000, correlata dei documenti e delle certificazioni prescritte (Allegato "C"), ai fini della relativa approvazione;
- **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- **Di demandare** al responsabile del settore personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE..

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole del settore interessato, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:
- la legge n. 190 del 6-11-2012;
- il D. L/gs. n. 267/2000;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.;
- visto il Regolamento degli uffici e dei servizi
- lo Statuto Comunale;
- Con 6 voti favorevoli su 6 votanti in carica;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata in oggetto.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

Il Sindaco

F.to Dott. Francesco Fucile

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carmelo Pitaro

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Bisignano, 10-01-2024

Il Responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Ida Arabia

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Bisignano, 10-01-2024

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Dario Meringolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-01-2024 al 27-01-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.to Dr.ssa Ida Arabia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA '

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12-01-2024 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Bisignano, 12-01-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Pitaro

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA '

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bisignano, 12-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott. Carmelo Pitaro**

Comune di Bisignano

(Prov. Cosenza)

SERVIZIO PERSONALE

FABBISOGNO TRIENNALE (2024/2026)

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Profilo professionale vacante	ANNO 2024				
	N° Unità	Modalità di reclutamento	Durata	Motivazione	Totale spesa annua per l'Ente come da CCNL
Area degli Operatori	2	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (25 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	37.787,50 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli Operatori Esperti	1	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (22 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	18.495,61 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli Istruttori	1	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (21 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	18.815,89 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli operatori esperti	1	Concorso pubblico	A tempo indeterminato Part-time (20 ore)	Necessità di reclutare un'unità addetta ai servizi esterni del settore tecnico	16.814,19 <i>(a carico del bilancio dell'Ente)</i>

Area dei Funzionari ed elevata qualificazione	1	Progressione tra le aree, di cui all'art. 13, comma 6, 7 e 8 del CCNL	A tempo indeterminato	Necessità di coprire il posto in dotazione per lo svolgimento di compiti gestionali direzionali	2.743,38 (differenza tra le aree a carico del bilancio dell'Ente)
Area dei Funzionari ed elevata qualificazione	4	Assunzione Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 -	A tempo indeterminato	Necessità di coprire i posti in dotazione per l'attuazione di politiche di coesione	139.996,80 Spesa etero finanziata I costi gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse previste dall'art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo.

ANNO 2025: non sono previste, al momento, assunzioni a qualsiasi titolo;

ANNO 2026: non sono previste, al momento, assunzioni a qualsiasi titolo;

Comune di Bisignano

(Prov. Cosenza)

SERVIZIO PERSONALE

Dotazione organica all'01/01/2024

Cat.	Dotazione organica approvata dalla Cosfel con Decisione n. 157 del 17/11/2021 della Delibera di Giunta Comunale n. 10/2021	Di cui a) posti coperti	Di cui b) posti vacanti	Pensionamenti successivi all'approvazione Ministeriale	Assunzioni successive alla Delibera di GC n. 10/2021, autorizzate con Decisione Cosfel n. 46 del 27/04/2022 e Decisione Cosfel n. 65 del 24/05/2023	Posti coperti a seguito pensionamenti ed assunzioni	Posti vacanti a seguito pensionamenti ed assunzioni	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE	Rideterminazione posti vacanti dotazione organica	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (EX D1)	7	2	5	0	4 (di cui n. 2 part-time)	6 (di cui n. 2 part-time)	1	7	5	11
Area degli Istruttori (ex C1)	14	9	5	6	0	3	11	14	5	8
Area degli operatori esperti (ex B1 e B3)	19	12	7	4	0	8	11	19	11	19
Area degli Operatori (ex A1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Tot.	40	23	17	10	4	17	23	40	23	40

SPESA COMPLESSIVA TEORICA A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE PER LA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA DALLA COSFEL CON DECISIONE N. 157 DEL 17/11/2021 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10/2021: 1.827.775,53

SPESA COMPLESSIVA TEORICA A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE PER LA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA: 1.701.495,67

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE


In riferimento alla Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 – PIANO ANNUALE 2024.**

Visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA quanto segue:

- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 05/01/2024, dalla quale non risulta personale eccedente;
- non si prevedono assunzioni a tempo determinato per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2022 è stata ridefinita la macrostruttura dell'Ente, per come di seguito rappresentata, con la precisazione che dal 2018 al 2021 i settori sono stati ridotti da 6 a 4:

MACROSTRUTTURA



- l'Ente risulta in regola con le norme in materia di reclutamento del personale di cui alla legge 68/1999, per come di seguito specificato:

Verifica Legge 68/1999

Dipendenti full-time	N° 13	<i>Sono esclusi dal calcolo i dipendenti assunti ai sensi della Legge 68/1999 (Bentivedo, Lanzzone, Abbruzzese, Cortese)</i>
-----------------------------	--------------	--

Dipendenti part-time		Ore	Moltiplicatore
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (EX D1)	2	19	38
Area degli Istruttori	6	21	126
Area degli operatori esperti (ex B1 e B3)	7	22	154
Area degli Operatori	13	25	325
		Totale	643
Rapporto = Totale ore/36 (ore full-time)			
Rapporto = 643/36 = 17,86 (approssimato: 18)			

Riepilogo		
13+18 =31	Art. 3, comma 1 lett. b L. 68/1999	Art. 18, comma 2 L. 68/1999
FABBISOGNO TEORICO	1	1
PERSONALE GIA' IN ORGANICO	3	1
<i>Non sussiste l'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999</i>		

- l'Ente non ha esternalizzato servizi precedentemente gestiti all'interno;
- non vi sono unità di personale posti in disponibilità;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2024 è stato approvato, per il triennio 2024/2026, il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 d.lgs. n. 198/2006);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2024 è stato approvato il piano della performance 2024/2026;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed è stato trasmesso al Bdap il 22/12/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2023 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2022 ed è stato trasmesso al Bdap il 26/04/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/12/2023 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2022 ed in data 05/12/2023 è stato trasmesso al Bdap;
- la spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006, ammonta ad € 2.142.886,18;
- la spesa per il personale comprensiva delle assunzioni proposte, calcolata ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006 è la seguente:

	2024	2025	2026
Spesa personale - Macroaggregato 101	1.546.640,18	1.530.752,79	1.484.019,19
Spesa personale (missioni/formazione) - Macroaggregato 103	2.586,00	2.586,00	2.586,00
Irap - Macroaggregato 102	129.367,85	128.406,00	125.366,25
Totale spese personale	1.678.594,03	1.661.744,79	1.611.971,44
Totale componenti escluse (Diritto di Rogito, Missioni, formazione, Retribuzione ed oneri riflessi ex Lsu/Lpu stabilizzati, categorie protette, aumenti contrattuali)	713.010,80	713.010,80	713.010,80
Totale spese personale al netto delle componenti escluse	965.583,23	948.733,99	898.960,64

- il contenimento della spesa di personale anno in corso (comprensiva dell'assunzione) rispetto al valore medio del triennio 2011–2012–2013 calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006;
- la spesa per il personale comprensiva della spesa relativa al piano assunzionale 2024, calcolata ai sensi ai sensi dell'art. 2 del DM del 17/4/2020, è la seguente:

2024	
Spesa del personale in servizio, comprese le assunzioni programmate e l'aumento ore agli ex lsu lpu(+)	889.487,37
Spesa potenziale massima	1.271.333,98

- che le assunzioni programmate per il 2024 rientrano nel limite di spesa potenziale calcolata in delibera ed in base al DM del 17/04/2020 (1.271.333,98);
- che l'assunzione programmata è compatibile con il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2023;
- che l'assunzione programmata è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
- l'attivazione e regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex art. 27 d.l. 66/2014;
- per i fini di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, ammonta ad € 1.740.941,68;
- per i fini di cui all'art. 4, comma 2, del DM 17/03/2020, che la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), secondo la definizione dell'art. 2, ammonta ad € 818.689,12.
- la spesa complessiva del personale, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, calcolati ai sensi dell'art. 2 del DM 17/03/2020 è la seguente:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)			
	ANNI	VALORE	
	2022	818.689,12 € (I)	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			
		1.740.941,78 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			
	2020	8.497.057,72 €	
	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.271.333,98 € (i)	

Bisignano lì, 10.01.2024

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Ida Arabia

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Dario Meringolo, sotto la propria responsabilità,
CERTIFICA e CONFERMA:
Che i dati finanziari indicati nella presente nota, per i quali sono state indicate le relative fonti contabili.

Bisignano lì, 10.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Dario MERINGOLO

COMUNE DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Parere del Revisore Unico Dei Conti

Verbale n. 1

Data 08/01/2024

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE”.

IL REVISORE

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.lgs 165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal D.lgs 267/2000;

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 – PIANO ANNUALE 2024”;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Richiamati i provvedimenti normativi e giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 34/2019 ed al DPCM del 17/03/2020, per come di seguito specificato:

- il comma 3-septies, dell'art. 57, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, il quale recita, testualmente, quanto segue: “*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2021, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria n. 91 del 16/10/2020, la quale conclude per come segue: “*la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).*”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia n. 134 del 07/10/2020, la quale conclude per come segue: “*La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all'interno della “spesa*

complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 predisposta dal responsabile del settore personale sulla base delle direttive in merito formulate nel Dup 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2023 e tenuto conto dell’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle politiche di coesione), per assunzione di personale a tempo indeterminato, interamente etero finanziato e che non gravano sul bilancio dell’Ente;

Vista la necessità dell’Ente, al fine di formulare correttamente la programmazione del personale, di rideterminare la propria dotazione organica;

Rilevato che:

- la rideterminazione della dotazione, funzionale alla programmazione del personale 2024-2026, viene effettuata nel rispetto del principio della riduzione della spesa e del tetto massimo statuito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021;
- la rideterminazione prevede la soppressione di n. 6 posti di posti dell’Area degli Istruttori (ex C1) e la contestuale:
 - a) istituzione di n. 2 posti vacanti nell’Area degli Operatori (ex A1);
 - b) istituzione di n. 4 posti vacanti nell’Area Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (EX D1), da assumere con risorse etero-finanziate, a valere sul PN CapCoe per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall’art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo, in attuazione delle misure previste dall’art. 19 del D.L. n. 124/2023, finalizzate realizzazione del principale Intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.

Verificato che, per effetto delle prescrizioni normative e delle pronunce sopra evidenziate, sono state escluse dal calcolo evidenziato nello schema di calcolo delle facoltà assunzionali le seguenti voci di bilancio, poiché trattasi di contributi finalizzati al personale e provenienti da Enti sovra-comunali: contributo Stato per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato, contributo Regione per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato, trasferimento statale per assunzione Pnrr;

Preso atto che, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali 2024/2026, i dati di riferimento, in base al Dpcm del 17/03/2021, sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono:

	ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESE PERSONALE (macro 101)
2018	11.811.581,90	807.197,94	2.548.139,72
2020	9.234.619,10	737.561,38	2.086.989,44
2021	13.889.851,86	469.108,78	1.495.392,91
2022	10.768.348,40	610.262,23	1.428.951,35

ENTRATE CORRENTI 2018 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	11.004.383,96	SPESE PERSONALE 2018 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.740.941,78
ENTRATE CORRENTI 2020 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	8.497.057,72	SPESE PERSONALE 2020 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.349.428,06
ENTRATE CORRENTI 2021 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	13.420.743,08	SPESE PERSONALE 2021 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	1.026.284,13
ENTRATE CORRENTI 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	10.158.086,17	SPESE PERSONALE 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	818.689,12

	Contributi sovracomunali	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESE PERSONALE (macro 101)	SPESE PERSONALE AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI
2024	713.010,80	657.152,81	1.546.640,18	889.487,37
2025	713.010,80	657.152,81	1.530.752,79	873.599,98
2026	713.010,80	657.152,81	1.484.019,19	826.866,38

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere al di sotto del primo “valore soglia” (26,90%) del DPCM, per come si evince dalla tabella sottostante:

ANNO		2024	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(l)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.271.333,98 €	(i)

ANNO		2025	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(l)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2025		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	1.271.333,98 €	(i)

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO		
	2026		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.501	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12 €	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2020	8.497.057,72 €	
	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	1.553.504,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.138.457,88 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,96%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < a = (b1))	(c)	1.639.556,05 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2026		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2026	1.271.333,98 €	(i)

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Preso atto che, dalla verifica di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e dell'art. 18, comma 2 della Legge 68/1999, emerge che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, per come previsto dai citati precetti normativi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni";

Considerato, pertanto, che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di cui al DPCM del 17/03/2020, è determinata per come segue:

2024	
Spesa del personale in servizio, comprese quelle relative alla programmazione del personale a carico del Comune Allegato A) (+)	889.487,37
Ulteriore spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	381.846,61
Spesa potenziale massima (A) (=)	1.271.333,98

Considerato che il numero di unità lavorative in servizio risulta essere di n. 17 (di cui n. 2 part-time 18 ore), l'Ente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di dissesto, intende programmare, per il triennio 2024/2026 (annualità 2024), le assunzioni specificate nell'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Precisato che, il limite di spesa per il personale per le annualità 2024/2026 (media triennio 2011-2013), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ammonta ad € 2.142.886,18;

Preso atto che la spesa previsionale, per il triennio 2024/2026, è contenuta nel limite di spesa di cui al punto precedente, per come di seguito specificato:

(ex A1)										
Tot.	40	23	17	10	4	17	23	40	23	40

Vista la programmazione del fabbisogno del personale, per il solo 2024, che di seguito si riassume:

Profilo professionale vacante	ANNO 2024				
	N° Unità	Modalità di reclutamento	Durata	Motivazione	Totale spesa annua per l'Ente come da CCNL
Area degli Operatori	2	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (25 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	37.787,50 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli Operatori Esperti	1	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (22 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	18.495,61 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli Istruttori	1	Inquadramento personale extra dotazione organica	A tempo indeterminato Part-time (21 ore)	Necessità di inquadrare nella dotazione organica il personale ex lsu/lpu stabilizzato, attualmente, extra dotazionale	18.815,89 <i>(spesa etero finanziata Stato-Regione)</i>
Area degli operatori esperti	1	Concorso pubblico	A tempo indeterminato Part-time (20 ore)	Necessità di reclutare un'unità addetta ai servizi esterni del settore tecnico	16.814,19 <i>(a carico del bilancio dell'Ente)</i>
Area dei Funzionari ed elevata qualificazione	1	Progressione tra le aree, di cui all'art. 13, comma 6, 7 e 8 del CCNL	A tempo indeterminato	Necessità di coprire il posto in dotazione per lo svolgimento di compiti gestionali direzionali	2.743,38 <i>(differenza tra le aree a carico del bilancio dell'Ente)</i>
Area dei Funzionari ed elevata qualificazione	4	Assunzione Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 -	A tempo indeterminato	Necessità di coprire i posti in dotazione per l'attuazione di politiche di coesione	139.996,80 Spesa etero finanziata I costi gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse previste dall'art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo

Verificato che, la programmazione del fabbisogno del personale, nonché la dotazione organica dell'Ente, sono state effettuate in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi dell'Ente, riportati del Dup 2024/2026,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2023, integrandola con assunzioni finanziate da enti sovracomunali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024/2026 – PIANO ANNUALE 2024", essendo coerente con:

- il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
- le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 ed al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;
- le prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);
- l'equilibrio pluriennale di bilancio.
- le vigenti norme in materia di rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto finanziario;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott.ssa Annalisa MAIO

